



**"Realizzazione di un locale sotterraneo radioprotetto"  
per l'Istituto Nazionale di Ottica del CNR - Area Territoriale di Ricerca di Pisa**

**CONDIZIONI PARTICOLARI RdO MEPA Nr.....**

**ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA  
SEDE SECONDARIA DI PISA**

**CONDIZIONI PARTICOLARI RdO MEPA Nr.:** "REALIZZAZIONE DI UN LOCALE SOTTERRANEO RADIOPROTETTO" NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" COMPONENTE 2, "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" LINEA DI INVESTIMENTO 3.1, "FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE", PROGETTO EUAPS "EUPRAXIA ADVANCED PHOTON SOURCES"; CODICE IDENTIFICATIVO IR0000030, **CUP I93C21000160006** E PROGETTO "I-PHOQS: INTEGRATED INFRASTRUCTURE INITIATIVE IN PHOTONIC AND QUANTUM SCIENCES"; CODICE IDENTIFICATIVO IR0000016, **CUP: B53C22001750006; CUI 80054330586.23**

## SOMMARIO

PREMESSE .....	5
1. PIATTAFORMA TELEMATICA .....	7
1.1. Il sistema telematico di negoziazione .....	7
1.2. Dotazioni tecniche .....	8
1.3. Identificazione .....	9
1.4. Gestore del sistema .....	9
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	10
2.1 Documenti di gara. ....	10
2.2. Chiarimenti.....	10
2.3. Comunicazioni .....	11
3. OGGETTO DELL'APPALTO E DELL' IMPORTO .....	12
3.1. Termini per l'esecuzione delle prestazioni .....	13
3.2. Revisione prezzi .....	13
3.3.Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	14
3 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	14
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE .....	16
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	17
6.1. Requisiti di idoneità professionale.....	18
6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale.....	18
6.3. Indicazioni per RTI, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	19

<b>6.4.Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane, consorzi stabili e reti soggetto con qualificazione SOA.....</b>	<b>20</b>
<b>7. AVVALIMENTO .....</b>	<b>21</b>
<b>8. SUBAPPALTO.....</b>	<b>22</b>
<b>9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....</b>	<b>24</b>
<b>10. GARANZIE .....</b>	<b>25</b>
<b>10.2. GARANZIA DEFINITIVA.....</b>	<b>25</b>
<b>11. SOPRALLUOGO .....</b>	<b>27</b>
<b>12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....</b>	<b>28</b>
<b>13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....</b>	<b>28</b>
<b>13.1. Regole per la presentazione dell'offerta .....</b>	<b>30</b>
<b>14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....</b>	<b>33</b>
<b>15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....</b>	<b>34</b>
<b>15.1. Documento di Gara Unico Europeo – DGUE.....</b>	<b>36</b>
<b>15.2. Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione qualificazione.....</b>	<b>41</b>
<b>15.3. Dichiarazione titolare effettivo .....</b>	<b>41</b>
<b>15.4. Rispetto del principio DNSH.....</b>	<b>41</b>
<b>15.5. Rispetto del Criteri Ambientali Minimi.....</b>	<b>41</b>
<b>15.7. Dichiarazione ai sensi del DPCM 187/1991 .....</b>	<b>42</b>
<b>15.8. [Eventuale] Dichiarazione avvalimento .....</b>	<b>42</b>
<b>15.9. Comunicazione c/c dedicato.....</b>	<b>42</b>
<b>15.10. Patto di integrità .....</b>	<b>42</b>
<b>15.11. Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC.....</b>	<b>42</b>
<b>15.12. [Eventuale] Dichiarazione di equivalenze delle tutele .....</b>	<b>43</b>
<b>15.13. [Eventuale] Procura .....</b>	<b>43</b>
<b>15.14. Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile.....</b>	<b>43</b>
<b>15.15. [Eventuale] Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 .....</b>	<b>43</b>
<b>15.16. [Eventuale] Documentazione ulteriore per i soggetti associati .....</b>	<b>43</b>
<b>16. OFFERTA TECNICA.....</b>	<b>44</b>
<b>17. OFFERTA ECONOMICA [Eventuale] E SUI TEMPI DI ESECUZIONE .....</b>	<b>47</b>
<b>18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....</b>	<b>48</b>
<b>18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica .....</b>	<b>49</b>

<b>18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....</b>	<b>51</b>
<b>18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica [Eventuale, in caso di gara che prevede un'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione] e sui tempi di esecuzione.....</b>	<b>52</b>
<b>18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi .....</b>	<b>53</b>
<b>19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....</b>	<b>54</b>
<b>20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA .....</b>	<b>54</b>
<b>21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....</b>	<b>54</b>
<b>22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE [Eventuale] E SUI TEMPI DI ESECUZIONE .....</b>	<b>55</b>
<b>23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....</b>	<b>56</b>
<b>24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....</b>	<b>57</b>
<b>25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....</b>	<b>59</b>
<b>26. RISERVATEZZA .....</b>	<b>60</b>
<b>27. CODICE DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>60</b>
<b>28. ACCESSO AGLI ATTI.....</b>	<b>60</b>
<b>29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....</b>	<b>60</b>
<b>30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>	<b>60</b>

## PREMESSE

Con provvedimento di decisione di contrattare, la Stazione appaltante Istituto Nazionale di Ottica ha disposto di affidare, mediante la Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di cui all'art. 50, comma 1 lettera e) del d.lgs. 36/2023 (nel seguito, per brevità, Codice), i lavori di *“REALIZZAZIONE DI UN LOCALE SOTTERRANEO RADIOPROTETTO”* NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA” COMPONENTE 2, “DALLA RICERCA ALL'IMPRESA” LINEA DI INVESTIMENTO 3.1, “FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE”, PROGETTO EUAPS “EUPRAXIA ADVANCED PHOTON SOURCES”; CODICE IDENTIFICATIVO IR0000030, **CUP I93C21000160006** E PROGETTO “I-PHOQS: INTEGRATED INFRASTRUCTURE INITIATIVE IN PHOTONIC AND QUANTUM SCIENCES”; CODICE IDENTIFICATIVO “IR0000016, **CUP: B53C22001750006; CUI 80054330586.23** conforme<sup>1</sup> alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nel Decreto MATTM del 23 giugno 2022 n. 256 pubblicato in GURI n. 183 del 6 agosto 2022 in vigore dal 4 dicembre 2022 avente ad oggetto *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”* ed al “Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica *“Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”* pubblicato sulla GURI nr.196 del 22 agosto 2024.

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito sistema) accessibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La presente procedura riguarda gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e pertanto fa esplicito riferimento ai principi per la sostenibilità ambientale, per la fattibilità dell'intervento nel rispetto del principio orizzontale del “Do No Significant Harm” (DNSH) nonché ai principi trasversali, tra i quali il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità ai sensi dei Regolamenti (UE) 2020/852 e 241/2021. Si precisa che al fine della dimostrazione del rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH, il presente intervento è ricompreso nella Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1 Progetto “EUAPS” e Progetto “I-PHOQS”.

La tipologia di *lavori* si limita a non arrecare un danno significativo rispetto agli aspetti ambientali valutati nelle analisi DNSH, pertanto trova applicazione il regime del contributo minimo (Regime 2) che si traduce nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle schede tecniche “Scheda DNSH n.1”<sup>2</sup>, selezionate dalla Stazione Appaltante in conformità alla *“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente”* di cui alla circolare RGS nr.33 del 13/10/2022 e successivo aggiornamento circolare RGS n. 22 del 14/05/2024, correlate alla Missione 4 Componente 2 Investimento 3.1.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando con applicazione **del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art.50 co.4 e dell'art.108 co.2 del D.Lgs.n.36/2023 – Codice dei contratti pubblici.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Il periodo dopo la virgola deve essere lasciato solo se vi sia un decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che regola i Criteri Ambientali Minimi pertinenti per i lavori. Per consultare l'elenco dei CAM in vigore si veda la pagina <https://gpp.mite.gov.it/cam-vigenti>

<sup>2</sup> IN BASE AL TIPO DI ACQUISIZIONE DOVRÀ ESSERE INDICATA LA SCHEDA PIÙ OPPORTUNA (ACCEDERE ALLA PAGINA [https://intranet.cnr.it/intranet/Progetti\\_PNRR.html](https://intranet.cnr.it/intranet/Progetti_PNRR.html))

<sup>3</sup> in caso di gara a prezzo fisso, sostituire le parole “del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art.50 co.4 e dell'art.108 co.2 del d.lgs.n.36/2023 – codice dei contratti pubblici.” con le seguenti “di un prezzo fisso, con la competizione limitata ai soli elementi qualitativi dell'offerta, ai sensi dell'art.108 co.5 del codice. più precisamente, non sarà possibile per i concorrenti presentare un ribasso sul prezzo fisso stabilito a base d'asta dalla stazione appaltante; al contrario, le offerte dovranno consistere nella presentazione di condizioni migliorative con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta stabiliti nel presente documento.

L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni previste dal D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito denominato anche Codice) riferite alla tipologia di procedura oggetto di affidamento, dal D.Lgs.n.82/2005, dalle Regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal Bando Tipo ANAC e relativa Nota illustrativa tenuto conto della presente tipologia di procedura, dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dal Bando di Abilitazione e dal Capitolato Tecnico relativo alla Categoria/e di abilitazione indicati al paragrafo 6.1. e relativi Capitolato d'oneri e Condizioni generali], dall'ulteriore documentazione tecnica (Patto di integrità etc.) predisposta da Consip (cc.dd. Documenti del Mercato elettronico) oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto, nonché dai chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui a paragrafo 2.2.

Nell'ambito delle citate Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione nonché nella documentazione/manuali disponibili a sistema (Funzionalità "Wiki") sono indicate le dimensioni massime dei file gestite dal Sistema telematico nelle diverse sezioni/funzioni del Portale. Ai sensi dell'art. 225, comma 8 del D. Lgs.36/2023 in relazione alla presente procedura si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Con la presentazione dell'offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni previste negli atti di gara, ivi comprese le comunicazioni/comunicati pubblicati dalla Stazione Appaltante sul Portale "Acquistinretepa".

Per quanto riportato nella presente lettera d'invito si precisa che:

- 1) per Portale/sistema telematico/sistema/piattaforma si intende il Portale "Acquistinretepa" raggiungibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it> ;
- 2) per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

La durata massima del procedimento è prevista pari a 4 mesi <sup>4</sup>, salvo il verificarsi dell'ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del Codice <sup>5</sup>, dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento dei lavori è Pisa, codice NUTS ITI17, CIG [completare] CUP:B53C22001750006.

**Il Responsabile unico di progetto**, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.n.36/2023, è il Dott. Leonida Antonio Gizzi.

**Il Responsabile per la fase di affidamento**, ai sensi dell'art.15 co.4 del D.Lgs.n.36/2023, è la Dott.ssa Federica Baffigi.<sup>6</sup>

Il presente appalto, in virtù dell'importo e delle condizioni di esecuzione, non presenta carattere transfrontaliero.

4 il termine massimo è di 4 mesi, salvo il verificarsi dell'ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del Codice

5 il termine massimo è di 4 mesi, salvo il verificarsi dell'ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del Codice

6 Eliminare il riferimento se non previsto.

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1. Il sistema telematico di negoziazione

La piattaforma telematica di negoziazione di seguito per brevità “Sistema”, attualmente in uso da parte del CNR”, è la piattaforma di Consip, raggiungibile all’indirizzo [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

L’utilizzo del Sistema comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema.

L’utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell’operatore economico in maniera non conforme a quanto descritto e a quanto previsto dalle Regole.

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito del Sistema sono registrate e attribuite all’operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito del Sistema si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L’utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante della presente lettera d’invito, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito <https://www.acquistinretepa.it> > chi siamo> come funziona al seguente link:

[https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma\\_comeFunziona\\_RegoleSistema.html](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html).

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nella presente lettera d'invito, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti della presente Lettera d'invito, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

## 1.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/ 1 4;
    - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso<sup>7</sup> al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei.
2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

### 1.4. Gestore del sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, Stazione appaltante/Amministrazione aggiudicatrice è l'Istituto Nazionale di Ottica – Sede Secondaria di Pisa del Consiglio Nazionale delle Ricerche, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito <https://www.acquistinretepa.it> risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

---

<sup>7</sup> L'Operatore Economico, potrà accedere alla Piattaforma tramite procedura di autenticazione da svolgersi nelle modalità indicate al seguente link: [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Nuove\\_modalit%C3%A0\\_di\\_autenticazione\\_e\\_riportate\\_anche\\_nell'Allegato\\_b.1\\_-\\_modalit%C3%A0\\_di\\_accesso\\_degli\\_O.E.\\_alla\\_piattaforma](https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Nuove_modalit%C3%A0_di_autenticazione_e_riportate_anche_nell'Allegato_b.1_-_modalit%C3%A0_di_accesso_degli_O.E._alla_piattaforma)

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### 2.1 Documenti di gara.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera d'invito/Condizioni particolari RDO MEPA;
- 2) Progetto esecutivo approvato con decisione a contrarre prot. n. [completare] del [completare],
- 3) Allegato 1 – Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione;
- 4) DGUE (formato xml);
- 5) Allegato 2 – Comunicazione conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010;
- 6) Allegato 3 – Dichiarazione titolare effettivo;
- 7) Allegato 4 – Dichiarazione DPCM 187/1991;
- 8) Allegato 5 – Patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 (Circolare CNR n° 19/2018);
- 9) Allegato 6 – Dichiarazioni dell'ausiliaria;
- 10) Allegato 7 – Dettaglio stima costi aziendali e manodopera<sup>8</sup>;
- 11) Allegato 8 – Testata della relazione tecnica;
- 12) Allegato 9 - Scheda DNSH 1<sup>9</sup>;
- 13) Allegato 10- Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4;
- 14) Allegato 11- Rettifica dell'offerta;
- 15) Allegato 12- Comprova dell'equivalenze delle tutele del CCNL utilizzato<sup>10</sup>;
- 16) Allegato 13 – Offerta sui tempi di realizzazione dei lavori;
- 17) Istruzioni operative per:
  - Registrazione;
  - Autenticazione;
  - Partecipazione ad una gara.
- 18) Regole\_Sistema\_eProcurement\_D.\_Lgs.\_36\_v1.1.pdf;
- 19) Codice di comportamento del CNR e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul Sistema nella sezione Vendi - sottosezione [Altri Bandi](#). E' disponibile, inoltre, sulla pagina dedicata al ciclo di vita digitale del contratto, relativa al presente appalto: <https://www.urp.cnr.it/473232-2024>.

**In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi. Le previsioni contenute nel presente documento prevalgono su quelle indicate negli altri documenti di gara.**

Si evidenzia che le condizioni di gara e di contratto previste nell'ambito della procedura telematica sono integrate e/o modificate dalle clausole contenute negli atti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante, le quali prevarranno su tutti gli altri documenti in caso di contrasto.

### 2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10<sup>11</sup> (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle

<sup>8</sup> Utilizzare solo nel caso di forniture con posa in opera e servizi diversi da quelli di natura intellettuale

<sup>9</sup> Inserire la scheda più opportuna corrispondente all'oggetto del contratto da scegliere tra la scheda n. 1 o la scheda n. 2.

<sup>10</sup> Utilizzare solo nel caso di forniture con posa in opera e servizi diversi da quelli di natura intellettuale e se l'O.E. applica un CCNL diverso da quello indicato nei documenti di gara.

offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti (menù Comunicazioni -> Invia richiesta chiarimenti), previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, mediante pubblicazione in forma anonima almeno 6<sup>12</sup> (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema nella sezione relativa alla Documentazione di gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Ai fini della presentazione dell'offerta, il concorrente è tenuto a consultare costantemente la Piattaforma telematica secondo quanto previsto dalla documentazione tecnica/manuali predisposti dal Gestore di sistema, ovvero in particolare:

- a) la sezione "Documentazione", i "Comunicati" attraverso i quali la Stazione Appaltante pubblicherà chiarimenti e documentazione di gara rivolti a tutti gli operatori economici, nonché
- b) la sezione "Richieste chiarimenti" per i quesiti dallo stesso inoltrati, se tale funzionalità risulti attivata dal Gestore della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento della piattaforma di negoziazione utilizzata, è possibile inviare comunicazioni all'indirizzo pec: protocollo.ino@pec.cnr.it]<sup>13</sup>

### 2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, le comunicazioni avverranno tramite le ulteriori piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

<sup>11</sup>Da modificare sulla base del termine minimo di ricezione delle offerte. Infatti, il termine per la ricezione delle offerte è consigliabile non sia inferiore a 30 gg. nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione OEPV. Tuttavia, lo stesso può essere ridotto in considerazione di quanto previsto all'art. 92 comma 4, fino a 10 gg.

<sup>12</sup>Da modificare sulla base del termine minimo di ricezione delle offerte. Infatti, il termine per la ricezione delle offerte è consigliabile non sia inferiore a 30 gg. nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione OEPV. Tuttavia, lo stesso può essere ridotto in considerazione di quanto previsto all'art. 92 comma 4, fino a 10 gg.

<sup>13</sup> Riportare l'indirizzo pec del protocollo generale o dell'ufficio incaricato a gestire la gara.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO E DELL' IMPORTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di realizzazione di un bunker sotterraneo radioprotetto, sulla base del progetto esecutivo posto a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 42, co. 4, del Codice dei Contratti, il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato con Verbale di validazione sottoscritto dal RUP - prot. 220460] del 18.06.2025.

L'importo complessivo dell'appalto, Iva esclusa, ammonta ad € ad € **688.228,77**, di cui € **34.113,82** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'appalto è finanziato con i fondi del PNRR Missione 4 Componente 2 Investimento 3.1 Progetto Euaps e Progetto I-PHOQS.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 180.299,30 specificati nell'allegato al progetto esecutivo denominato "Quadro di incidenza della manodopera"; trovano applicazione i principi enucleati nella sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 5665 del 9 giugno 2023 e nella Delibera ANAC n. 528/2023.

I Contratti Collettivi Nazionali territoriali applicabili al presente appalto sono quelli classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015 e F018 e aventi tutti<sup>14</sup> codice ATECO 41.20.00.

Ai sensi dell'articolo 11, co. 3, del Codice dei Contratti, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo, come meglio esplicitato nel successivo paragrafo 16 della presente lettera d'invito/condizioni particolari RDO Mepa, relativo all'offerta tecnica, purché lo stesso garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quelli indicati dalla Stazione appaltante<sup>15</sup>.

Ai sensi dell'articolo 100 comma 4 del Codice e dell'Allegato II.12 al Codice, nonché di quanto previsto dall'art. 12 della Legge n. 80/2014, i lavori sono classificati come di seguito specificato:

Tabella 1. Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto

LAVORAZIONI	CAT.	CLA SS.	IMPORTO TOTALE CATEGORIA (EURO)	% DI INCIDENZA SUL TOTALE	CLASSIFICAZIONE LAVORI	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	SUBAPPALTABILE
<b>Edifici civili ed industriali</b>	<b>OG1</b>	<b>II</b>	<b>436.761,89</b>	<b>%</b>	<b>CATEGORIA PREVALENTE</b>	<b>SI</b>	<b>Parzialmente</b>
<b>Lavori in terra</b>	<b>OS1</b>	<b>I</b>	<b>251.488,88</b>	<b>%</b>	<b>CATEGORIA SCORPORABILI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>

Come previsto nel Capitolato speciale **d'appalto la categoria prevalente OG1** comprende anche lavori che non rilevano ai fini della partecipazione né della qualificazione degli operatori economici. Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

<sup>14</sup> Questi 3 contratti relativi ai lavori edili sono equivalenti ai sensi di quanto stabilito all'art.3, c.2 dell'Allegato I.01 al codice dei contratti.

<sup>15</sup> Il comma 3 dell'art.11 del Codice prevede che gli operatori possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato. Il RUP verifica l'equivalenza delle tutele retributive valutando le componenti della retribuzione così come indicato dal comma 2, art.4 dell'Allegato I.01 e le tutele normative attraverso l'utilizzo dei parametri indicati al comma 3, art.4 dell'Allegato I.01.

Le lavorazioni sopra indicate, di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro, possono essere eseguite dall'affidatario qualora esso sia in possesso dell'attestazione SOA nella corrispondente categoria di opere generali ovvero nella corrispondente categoria di opere specializzate. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo ai sensi dell'art. 3, lett. m) di cui all'Allegato I.7 del Codice, tenuto conto del fatto che trattasi di intervento di nuova costruzione la cui progettazione esecutiva è stata preceduta da un accurato e attento rilievo dell'area di sedime e delle eventuali interferenze, nonché della contenuta estensione dei lavori da eseguire. Pertanto, il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all'opera nel suo complesso.

Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125, comma 1 del Codice, un'anticipazione pari al 20<sup>16</sup> % (per cento) dell'importo contrattuale.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 125 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n.136. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

### **3.1. Termini per l'esecuzione delle prestazioni**

Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, come da cronoprogramma dei lavori, costituente un allegato del progetto esecutivo, è di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori oggetto di offerta di riduzione.

L'inosservanza dei menzionati termini ovvero di quelli ridotti offerti in sede di gara, determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista dal Capitolato. Considerate le ragioni di urgenza è prevista la riduzione dei tempi di esecuzione, quale elemento di premialità nell'attribuzione del punteggio di valutazione dell'offerta. Ulteriore elemento di premialità è previsto a fronte dell'accelerazione dei tempi in fase di esecuzione (Vedere CSA)

Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di avviare l'esecuzione del contratto anche prima della stipula per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 del medesimo articolo del Codice.

### **3.2. Revisione prezzi<sup>17</sup>**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo dei lavori, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della

---

<sup>16</sup> Scegliere 20% o 30%.

<sup>17</sup> Paragrafo da prevedere solo per i contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione istantanea e per i contratti in cui il prezzo non è determinato sulla base di una indicizzazione.

variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

### 3.3. Modifica del contratto in fase di esecuzione

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi alla medesima lettera "D"

Il valore globale stimato dell'appalto, ai fini dell'articolo 14, comma 4 del Codice, è pari ad € **688.228,77**.

Descrizione <sup>18</sup>	Euro
Importo complessivo	688.228,77
<b>Valore globale stimato</b>	<b>688.228,77</b>

## 4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara, in una delle forme di seguito indicate, è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato una consorziata esecutrice, la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

<sup>18</sup> Inserire solo le ipotesi effettivamente previste.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici stabiliti all'estero (operatori economici stabiliti negli altri stati membri dell'U.E., nonché quelli stabiliti in paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità) alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

Gli offerenti, singoli o in forma aggregata, già in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara, in misura integrale, possono cooptare ulteriori operatori economici, ai sensi dell'articolo 68, comma 12 del Codice.

I cooptati:

- a) non possono contribuire utilmente al possesso dei requisiti richiesti all'Offerente;
- b) non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui al Capo II Titolo IV, Parte V del Codice;
- c) devono essere in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 1, lettera a) del Codice;
- d) non possono eseguire lavori in misura superiore al 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori e comunque nei limiti della propria classifica di attestazione SOA, anche per categorie diverse da quelle richieste dal presente Documento;
- e) devono impegnarsi ad associarsi come cooptati con l'Offerente, ma non si configurano come Offerenti, non sottoscrivono l'offerta, non assumono quote di partecipazione e non presentano garanzie;
- f) presentano un proprio modello relativo alle dichiarazioni integrative (Allegato 1) e un proprio DGUE e nei limiti di quanto di loro pertinenza.

## 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE) o in caso di mancato funzionamento del FVOE tramite ogni altro mezzo ritenuto idoneo. L'O.E., ai sensi dell'art. 35 comma 5-bis, è tenuto, altresì, ad autorizzare l'accesso al FVOE in sede di presentazione dell'offerta.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici, nonché dalle consorziate che prestano i requisiti.

**Costituisce causa di esclusione**<sup>19</sup> degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi<sup>20</sup> in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 che recita: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”*

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

<sup>19</sup> Art. 47 DL 77/2021 convertito dalla L. 108/2021

<sup>20</sup> Si veda dichiarazione anti pantouflage

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

### ***Self cleaning***

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico:

- inserisce nel FVOE ovvero nella busta amministrativa la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione e indica nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE ovvero caricato insieme alla restante documentazione amministrativa;

### ***o in alternativa***

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale<sup>21</sup> anche accedendo al FVOE.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. L'O.E., ai

---

<sup>21</sup> I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere elencati esclusivamente nella presente lettera d'invito non contenuti in altri documenti di gara.

sensi dell'art. 35 comma 5-bis, è tenuto, altresì, ad autorizzare l'accesso al FVOE in sede di presentazione dell'offerta.

## 6.1. Requisiti di idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità:

- 1) Abilitazione MePA relativa al Bando “Lavori”, Categoria di abilitazione OG1.<sup>22</sup>
- 2) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.  
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
- 3) Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

## 6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale

Ai sensi dell'art. 100 co. 4 e co. 5 del Codice e dell'Allegato II.12 al medesimo Codice nonché dell'articolo 12, co. 2 della L. n. 80/2014, l'operatore economico **dovrà possedere l'attestazione di qualificazione** rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 al Codice e in conformità alla «Tabella A- Categorie di Opere Generali e Specializzate» del medesimo Allegato, ovvero:

- categoria prevalente OG1, nella Classifica II a qualificazione **obbligatoria** il cui importo ammonta a € 436.761,89;
- categoria scorporabile OS1, nella Classifica I, a qualificazione obbligatoria il cui importo ammonta a € 251.466,88;

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 2, co. 2 del già menzionato Allegato II.12 al Codice.

La comprova del requisito è fornita mediante ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.

Le lavorazioni afferenti alle categorie sopra indicate di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro, possono essere eseguite dall'affidatario qualora esso sia in possesso dell'attestazione SOA nella corrispondente categoria di opere generali ovvero nella corrispondente categoria di opere specializzate.

Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

Per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. In fase di comprova, il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da

<sup>22</sup> Riportare l'indicazione del bando di abilitazione utilizzato (esempio: Bando “Beni”, Bando “Servizi”) nonché la specifica Categoria merceologica. La categoria merceologica viene individuata attraverso la scelta del codice CPV.

certificazione - in corso di validità - prodotta in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica inferiore alla terza.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 13, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultra vigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno 90 giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice la qualificazione SOA non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla presente gara producendo, in alternativa alla qualificazione SOA come sopra descritta, idonea documentazione, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, utile a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alla presente gara. È salvo il disposto del punto II, dell'Allegato II. 8 al Codice.

### **6.3. Indicazioni per RTI, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il ruolo di mandataria/mandante di un R.T.I. può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, co. 1, lettere b), c) e d), del Codice dei Contratti, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o di un consorzio ordinario costituito.

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito dell'Abilitazione MePA di cui al paragrafo 6.1 punto 1) deve essere posseduto almeno dalla mandataria.<sup>23</sup>
- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese/Albo delle Imprese artigiane /Ordine professionale di cui al paragrafo 6.1. punto 2) deve essere posseduto in base alle prestazioni svolte:
  - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- Il requisito di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.2 dovrà essere posseduto secondo quanto di seguito descritto:
- l'impresa associata partecipa alla gara in base ai (e nei limiti dei) propri requisiti di qualificazione e dei vincoli di seguito indicati;
- la distribuzione nell'ambito del raggruppamento delle quote di esecuzione delle prestazioni e di possesso dei relativi requisiti di qualificazione, deve considerarsi di per sé liberamente regolabile;
- in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice;
- in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, con riferimento ad ogni singola categoria, dal raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario nel suo complesso; resta fermo che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, salvo l'ipotesi di rete soggetto qualificata SOA, in quanto equiparata per la qualificazione di lavori al consorzio stabile ai sensi dell'art. 68, comma 20, del D.Lgs. 36/2023, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'eventuale esclusione del raggruppamento.

#### **6.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane, consorzi stabili e reti soggetto con qualificazione SOA**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, nonché le reti soggetto in possesso di qualificazione SOA, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

##### Requisiti di idoneità professionale

- Il **requisito dell'Abilitazione MePA** di cui al paragrafo 6.1, punto 1) deve essere posseduto dal Consorzio.<sup>24</sup>
- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese / Albo delle Imprese artigiane / Ordine professionale di cui al paragrafo 6.1, punto 2) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.
- Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui al **precedente paragrafo 6.2** si precisa quanto segue:

<sup>23</sup> Il testo va modificato se sono stati utilizzati (ovvero caricati a sistema) più Bandi di abilitazione ovvero un Bando con più categorie nella stessa RDO.

<sup>24</sup> Il testo va modificato se sono stati utilizzati (ovvero caricati a sistema) più Bandi di abilitazione ovvero un Bando con più categorie nella stessa RDO.

- i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziate poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## 7. AVVALIMENTO<sup>25</sup>

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 2, del Codice dei Contratti, qualora l'operatore economico ricorra all'avvalimento per soddisfare il requisito della attestazione di qualificazione SOA, il contratto dovrà avere ad oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, ai sensi dell'art. 104 comma 12 non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

In caso di individuazione, come impresa ausiliaria, di un consorzio, ai sensi dell'art. 67 comma 7, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio, in proprio.

L'ausiliaria, in particolare, deve:

- a. possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché una dichiarazione integrativa predisposta in allegato al presente documento;

---

<sup>25</sup> Questo paragrafo può essere eliminato se non si richiede il possesso dei requisiti di cui all'art.100 del codice

- b. possedere i requisiti di cui all'articolo 100 del Codice previsti dalla S.A. nei paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3 del presente documento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, tenuto conto di quanto previsto dal paragrafo 6 della lettera d'invito;
- c. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento, utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla stazione appaltante.

Il concorrente produce a Sistema:

- le dichiarazioni dell'ausiliaria, allegate alla domanda di partecipazione, redatte secondo il modello di cui all'Allegato n.6 "*Dichiarazioni dell'ausiliaria*";
- il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, in allegato:
  - **alla domanda di partecipazione**, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
  - **all'offerta tecnica** nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta.
  - **all'offerta tecnica** nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta oppure sia a migliorare l'offerta che ad acquisire un requisito di partecipazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10<sup>26</sup> giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Fermo restando che non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione del possesso dell'abilitazione relativa al bando/Categoria di abilitazione MePA sopra indicati, si evidenzia - ad integrazione della disciplina prevista dall'art.46 co. 5 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione - che è possibile ricorrere anche ad un operatore ausiliario che non posseda l'abilitazione al MePA,

## 8. SUBAPPALTO<sup>27</sup>

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente documento.

<sup>26</sup> È possibile indicare anche un termine diverso.

<sup>27</sup> In caso di subappalto necessario (per il possesso di un requisito di partecipazione) aggiornare il testo.

Ai sensi dell'articolo 119 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4 del Codice; in mancanza di indicazione, il subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante in possesso di adeguata qualificazione SOA per la categoria prevalente, comporta l'esclusione dalla gara; egli dovrà pertanto indicare, utilizzando preferibilmente l'Allegato 1 "Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione", le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria e le relative quote percentuali per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto necessario o qualificante.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del Codice dei Contratti, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le lavorazioni, previa autorizzazione della stazione appaltante, solo qualora:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni da eseguire;
- non sussistano a carico del soggetto indicato quale subappaltatore i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il subappalto è consentito come segue:

Tabella 2. Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto

LAVORAZIONI	CAT.	CLASS.	IMPORTO TOTALE CATEGORIA (EURO)	% DI INCIDENZA SUL TOTALE	CLASSIFICAZIONE LAVORI	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	SUBAPPALTABILE
<b>Edifici civili ed industriali</b>	<b>OG1</b>	<b>II</b>	<b>436.761,89</b>	%	<b>CATEGORIA PREVALENTE</b>	<b>SI</b>	<b>Parzialmente</b>
<b>Lavori in terra</b>	<b>OS1</b>	<b>I</b>	<b>251.488,88</b>	%	<b>CATEGORIA SCORPORABILE</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>

Ai sensi dell'art. 119 comma 1, del Codice, la quota percentuale subappaltabile dei lavori prevalenti deve essere contenuta entro il limite massimo del 50%;

Le opere scorporabili sono interamente subappaltabili.

Trovano, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si precisa che le disposizioni introdotte, ai sensi dell'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e s.m.i., per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, in relazione alle procedure riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o afferenti alla stipulazione di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, trovano applicazione anche al subappaltatore per il raggiungimento complessivo delle percentuali previste dalla citata norma. A tal proposito, si richiama altresì l'attenzione agli obblighi descritti nell'ambito del paragrafo dedicato ai requisiti generali validi per tutti gli operatori economici, nonché alle previsioni sul conflitto di interesse e titolare effettivo.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

## 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali e territoriali (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) come sopra riportato al paragrafo 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al **30% (trenta per cento)** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali di occupazione giovanile;
- una quota pari al **15%<sup>28</sup> (quindici per cento)** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali di occupazione femminile.

Si impegna altresì a garantire il rispetto, **per tutta la durata del contratto**, degli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Si precisa che l'impegno presentato in gara dal concorrente trova applicazione, in fase esecutiva, anche nei confronti delle consorziate esecutrici, dell'ausiliario e del subappaltatore per il raggiungimento complessivo delle percentuali sopra indicate.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale

<sup>28</sup> La deroga va motivata nella DAC facendo riferimento al fatto che nel settore edile il tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati (Rif. Paragrafo 6 delle "Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC")

maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

## 10. GARANZIE

### 10.2. GARANZIA DEFINITIVA<sup>29</sup> - ART. 44 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA - ULTERIORI GARANZIE

Fermo restando la facoltà della Stazione Appaltante di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art.53 co.4 del D.Lgs.n.36/2023, ai sensi dell'art.117 del Codice, l'operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "**garanzia definitiva**" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art. 106 del Codice per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art.117 co. 5 del Codice.

L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato nella misura del 5% dell'importo contrattuale. Ai sensi del comma 4-bis) dell'art.53 del codice dei contratti, alla garanzia definitiva non si applicano gli aumenti previsti dall'art.117, c.2, né le riduzioni previste dall'art.106, c.8 del medesimo codice dei contratti.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art.117 co.8 e ss. del Codice.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegna una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata

<sup>29</sup> Il formulario prevede anche il paragrafo della garanzia definitiva qualora non sia previsto nel capitolato. Ai sensi dell'art.53 co.4, **In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro.**

dall'Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art.117 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del Codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b), c) e d) dell'art.65 del Codice" si precisa quanto segue:

- In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- In caso di consorzi di cui all'art.65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

Come previsto dell'articolo 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Al successivo comma 3 sono stabiliti gli importi delle somme da assicurare.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza, altresì, deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, stipulata nella forma "Contractors All Risk" (C.A.R.) è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e copia di detta polizza deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. Possono essere presentate le sole schede tecniche 2.3 e 2.3 bis di cui al citato schema di polizza tipo 2.3, allegate al D.M. 16/12/2022, n.193, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti.

L'Appaltatore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione

che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponderà all'importo massimo previsto dall'art. 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le assicurazioni di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

## 11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sull'area interessata dall'intervento è **obbligatorio**.

Il sopralluogo si rende necessario per consentire agli operatori economici di acquisire tutte le informazioni utili alla predisposizione consapevole dell'offerta in ragione del contesto in cui ricade l'area interessata dall'intervento oggetto della presente procedura di gara nonché in ragione della necessità di avere contezza degli spazi in cui sarà allestita l'area di cantiere.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nell'area oggetto di sopralluogo, sita in Pisa, Via G. Moruzzi,1. Il sopralluogo dovrà essere effettuato mediante formale richiesta da inoltrare alla Stazione Appaltante tramite il Sistema entro il giorno ..... e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con **almeno 1 (uno giorno)** di anticipo rispetto alla data in cui verrà effettuato il sopralluogo. La Stazione Appaltante rilascia l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Le spese sostenute, a qualunque titolo, ai fini dello svolgimento del sopralluogo saranno interamente a carico dell'operatore economico.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC<sup>30</sup>

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 90,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30.12.2024.

[*Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/190202672/Delibera+n.+598+del+30+dicembre+2024.pdf/e5d83c0a-0b68-ad16-942f-61ab605180ad?t=1744105733607>*].

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta pertanto l'O.E. è tenuto a inserire la ricevuta del pagamento del contributo in favore dell'ANAC nella busta amministrativa in attesa che sia abilitata tale funzione di verifica nel FVOE.

La **copia in formato elettronico della documentazione comprovante l'avvenuto versamento** del contributo a favore dell'A.N.A.C., dovrà essere corredata da dichiarazione che essa è conforme all'art. 22 c.3 del D.Lgs. n. 82/2005 (*Copie informatiche di documenti analogici*) e/o dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (*Duplicati e copie informatiche di documenti informatici*) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo D.Lgs. n. 82/2005, (*lo schema di dichiarazione di copia conforme, unico per tutti i documenti, è già predisposto all'interno del modello dichiarazioni*).

Qualora non si evidenzi il pagamento, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'ANAC al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

## 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

<sup>30</sup> Il pagamento del contributo a favore dell'ANAC è previsto a carico degli operatori economici solo per procedure di gara di importo pari o superiori a 150.000 euro. Nell'ipotesi di gare di importo inferiore a euro 150.000, occorre riportare la seguente frase al fine di non modificare la numerazione degli articoli del disciplinare: "Non è previsto il pagamento del contributo a favore dell'ANAC".

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera d'invito.

Nell'ambito dei dati presenti in Piattaforma si precisa quanto segue:

- nel campo “**TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OFFERTE**” è indicato il termine ultimo per la presentazione delle offerte ovvero **il termine entro cui le offerte devono pervenire;**
- nel campo “**LIMITE STIPULA CONTRATTO**” è inserita la data entro cui sarà stipulato il contratto con l'operatore economico aggiudicatario tenuto conto dei termini di validità dell'offerta e dei termini di conclusione del procedimento di istruttoria contrattuale;
- nel campo “**LIMITE PER CONSEGNA BENI / DECORRENZA SERVIZI**” è inserita la data, indicata nel paragrafo 3.1, entro la quale l'operatore aggiudicatario deve avviare i lavori. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. In caso di O.E. straniero sarà ritenuta valida la firma olografa accompagnata da documento d'identità in corso di validità.

Per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

Il Gestore di Sistema non è un ente certificatore riconosciuto da AgID; pertanto in nessun caso la verifica effettuata automaticamente dal portale, al momento del caricamento dei documenti, esonera la Stazione appaltante/l'Operatore economico dall'obbligo/onere di verificare la validità della firma mediante l'utilizzo di software messi a disposizione dagli Enti certificatori.

Nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009 e successive Linee guida contenenti regole tecniche adottate dall'AGID, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; l'utilizzo della firma digitale non richiede di allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

La documentazione presentata in copia – ove ammessa - è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

È onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore [.....] del giorno<sup>31</sup> [.....] a pena di irricevibilità.**

**Il Sistema non accetta:**

- **offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;**
- **offerte carenti di uno o più documenti il cui inserimento è obbligatorio per il Sistema.**

<sup>31</sup> Il termine per la ricezione delle offerte, nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione OEPV, è consigliabile che non sia inferiore a 30 gg. Lo stesso, tuttavia, può essere ridotto in considerazione di quanto previsto all'art. 92 comma 4, fino a 10 gg.

Per l'individuazione della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto negli atti di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

Nell'ambito della presente procedura di gara – tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire.

Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura di gara telematica, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli della Piattaforma. Il Portale adotta come limite il secondo 00: pertanto – in relazione agli orari indicati – anche se i secondi non sono indicati si intenderanno sempre pari a 00.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, è opportuno si attenga alle disposizioni fornite dalla piattaforma Consip secondo le quali, ai fini del caricamento digitale di file a sistema (immagini, pdf firmati digitalmente, .zip, ecc.), si raccomanda di non superare **la dimensione massima di 16 MB per ogni file**, per garantire il buon funzionamento delle operazioni. Qualora il sistema dovesse restituire un messaggio di errore, si consiglia di ridurre le dimensioni del file per consentirne il corretto caricamento. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file.

Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

Tutti file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf/A, se non diversamente prescritto. Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal DPCM del 22.02.2013:

- ✓ .pdf - .jpg - .tiff - .bmp;
- ✓ .doc - .xls - .docx - .xlsx - .odt - .ods;
- ✓ files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione.

### 13.1. Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta telematica deve essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip, e le condizioni stabilite negli atti di gara.

L'“OFFERTA è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica
- C – Offerta e sui tempi di realizzazione.

Prima dell'invio dell'offerta è sempre possibile modificare le informazioni inserite entro la data di

scadenza fissata per la presentazione delle offerte: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considererà esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Non sono ammesse né integrazioni all'offerta telematica già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno all'offerta telematica già presentata, essendo possibile per il concorrente soltanto sostituire integralmente l'offerta telematica già presentata con altra offerta telematica. **Il ritiro di un'offerta non comporterà in alcun caso il ripristino della validità di precedenti offerte sostituite dall'offerta ritirata: tali offerte resteranno invalidate e non apribili dalla stazione appaltante.**

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- **con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.**

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni. Si raccomanda di inserire sulla piattaforma utilizzata, attualmente raggiungibile al sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), i documenti richiesti nella sezione pertinente (documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica) ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica e sui tempi di realizzazione, in sezioni (buste telematiche) diverse da quelle dedicate alle stesse, pena l'esclusione dalla procedura.

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema. Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla piattaforma telematica non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla piattaforma telematica per procedere all'invio dell'offerta.

**L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.**

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato dedicata esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi" (RTI, Consorzi, Rete di imprese e GEIE) occorre inviare un'unica offerta telematica come di seguito indicato:

- In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi, l'offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo.
- In caso di raggruppamenti già costituiti e di consorzi costituiti, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'ATI o consorzio.

Tutta la documentazione da produrre, anche mediante inserimento nel FVOE, deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia - ove richiesta - fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può chiedere di rettificare un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica / economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà **prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare**, mediante invio di apposita comunicazione conforme all'Allegato 10 - "Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4", - nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica e/o l'Offerta economica.

Successivamente, i concorrenti che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta, potranno procedere all'invio della relativa rettifica.

**Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta**, così come indicato nelle comunicazioni relative alle sedute di apertura delle Offerte tecniche e delle

Offerte economiche. **La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente della Commissione.** La rettifica dovrà essere conforme all'Allegato 11 "Rettifica dell'offerta", sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 14 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.

Non saranno accettate rettifiche dell'offerta tecnica o economica e sui tempi di realizzazione, presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nella comunicazione relativa alla seduta, per la presentazione della stessa.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo **101 del Codice**, possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione amministrativa e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo si chiarisce che:

- A. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- B. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione, **sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni**;
- C. la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo **può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se** i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- D. il difetto di sottoscrizione della dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta **è sanabile**;
- E. la mancata indicazione del CCNL applicato nonché, in caso di indicazione di un CCNL differente da quello indicato negli atti di gara, la mancata presentazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele **sono sanabili**;
- F. la mancata presentazione della dichiarazione di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché la mancata presentazione di un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale **sono sanabili**, fatta eccezione per l'ipotesi in cui i suddetti documenti siano elementi caratterizzanti l'offerta e in quanto tali richiesti nell'ambito della busta tecnica ai fini della valutazione delle offerte tecniche;
- G. **sono sanabili** l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai

sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine della presentazione delle offerte;

- H. **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente documento.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta ovvero altro canale.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati secondo la tempistica sopra indicata.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e sui tempi di realizzazione e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nella Busta amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente:

<b>Documentazione amministrativa</b>
Allegato 1 – Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione
DGUE in formato xml
Allegato 2 - Comunicazione conto corrente dedicato ai sensi della L. 136_2010
Allegato 3 – Dichiarazione titolare effettivo
Allegato 4 - Dichiarazione DPCM 187/1991
Allegato 5 - Patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190
<b>[Eventuale]</b> Allegato 6 - Dichiarazioni dell'ausiliaria
<b>[Eventuale]</b> Contratto di avvalimento in originale
Allegato 9 – Scheda DNSH 1 <sup>32</sup>
<b>[Eventuale]</b> Garanzia provvisoria
<b>[Eventuale]</b> Procure
<b>[Eventuale, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale]</b> relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 14/2019

<sup>32</sup> Indicare la scheda tecnica più pertinente alla tipologia di acquisto che nel caso di aee riguarda la scheda dnsh 3-acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

<b>[Eventuale]</b> Allegato 12 - Comprova dell'equivalenze delle tutele del CCNL utilizzato
<b>[Eventuale]</b> Documentazione per i soggetti associati
Attestazione di sopralluogo
Ricevuta del pagamento del contributo in favore dell'ANAC
Documentazione attestante la conformità alle specifiche indicate nella Scheda DNSH ed eventuale documentazione, attestante la conformità alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto Ministeriale corrispondente;
<b>[per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti]</b> Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
<b>[Eventuale]</b> Documentazione probatoria delle misure di self-cleaning adottate

Tutte le dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, la dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

## 15.1. Documento di Gara Unico Europeo – DGUE

Ciascun operatore economico dovrà produrre la **“Response.xml” del DGUE**, a partire dalla **“Request.xml” del DGUE predisposto dalla Stazione Appaltante** al fine di dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale previsti nel presente disciplinare, nel rispetto di quanto di seguito specificato.

Per generare la propria **“Response.xml”** del DGUE dovranno essere seguite le seguenti modalità:

1. accedere al link e-DGUE disponibile su [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it);
2. selezionare la compilazione come operatore economico;
3. eseguire l'upload del file del DGUE in formato .xml;
4. inserire i dati richiesti;
5. generare il file **“Response.xml”**.

La **“Response.xml”** del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CADES (con estensione .p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al paragrafo precedente, compilata in tutte le sezioni pertinenti e presentata:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative;
  - o **nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione**: Parte II, Sezioni A e B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, sezione A e D relativamente al sistema di garanzia della qualità previsto dal presente disciplinare di gara in caso di avvalimento; Parte VI;
  - o **nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta**: Parte II, Sezioni A e B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, sezione A; Parte VI.

Il DGUE è articolato in sei Parti e viene compilato dall'operatore economico nelle parti pertinenti secondo quanto indicato:

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Nelle dichiarazioni della Parte II del DGUE è compresa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui ai paragrafi 6.2 del presente disciplinare di gara (attestazione SOA). La dichiarazione in ordine al possesso dell'attestazione SOA può, in alternativa, essere resa mediante compilazione dell'apposita dichiarazione presente nell'Allegato 1 predisposto dalla stazione appaltante.**

In particolare, può procedere, alla lettera B, all'inserimento dei dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, ivi inclusi i cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE rappresenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 con cui l'operatore economico attesta di:

- Non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II della Parte V del Codice (artt.94 a 98);
- Soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt.100 del Codice;
- Rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare ai sensi dell'articolo 70, comma 6, del Codice.

**In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C del DGUE unitamente alle dichiarazioni da rendere separatamente, di cui all'Allegato 6.**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Si precisa che nell'ambito della Response.xml ai fini della compilazione della parte II sezione C – Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti – è necessario valorizzare nella parte II, sezione A - Informazioni sull'operatore economico, nei dati identificativi, una delle seguenti voci: “aggiudicatario singolo” o “capogruppo/mandatario”.

**In caso di ricorso al subappalto il concorrente**, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica i lavori/le parti di opere che intende subappaltare, utilizzando preferibilmente la domanda di partecipazione (Allegato 1) o, in alternativa, la sezione D della Parte II, del DGUE.

**In caso di ricorso al subappalto “necessario”** ai fini del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.2 si richiede quanto di seguito specificato:

- il concorrente, qualora intenda ricorrere al **subappalto necessario** ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione - ove ammesso e nei limiti di legge - deve dichiarare a pena di esclusione la **volontà di utilizzare tale istituto** ricorrendo a soggetti qualificati evidenziando in maniera dettagliata la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria e la relativa quota percentuale che intende subappaltare, utilizzando preferibilmente l'Allegato 1 “*Dichiarazione possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione*”.

### Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 della presente lettera d'invito, con la compilazione delle Sezioni A, B, C e D. Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono

rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art 94, comma 6, del Codice, il concorrente, limitatamente alle violazioni relative a mancati pagamenti di imposte e/o versamenti contributivi è tenuto a dichiarare nel DGUE (Parte III, Sezione B) l'indicazione se abbia ottemperato pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Nella Parte III contiene le informazioni relative all'assenza dei motivi di esclusione (articoli da 94 a 98 del Codice). La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.
- La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
- L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
- L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

La **Sez. A - Motivi legati a condanne penali** si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati all'articolo 94, comma 1. Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle

informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato articolo 94, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono facendo espresso riferimento all'articolo 94, comma 3, del Codice.

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti alla tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di verificare se la condotta illecita si è verificata in un periodo di tempo rilevante ai fini dell'esclusione e di determinare – come previsto dall'art. 96, comma 6 – l'applicabilità delle misure di autodisciplina (*self-cleaning*) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate attuate dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 96, comma 7, del Codice.

Le misure di *self-cleaning* devono essere inserite nel FVOE ovvero nella busta amministrativa e precisamente il concorrente deve inserire la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione e indicare nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE ovvero insieme con la restante documentazione amministrativa. Tali misure possono consistere, secondo quanto previsto, a titolo esemplificativo, dal citato articolo 96, comma 6 del Codice, nella dimostrazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le informazioni sopra indicate devono essere riportate per tutti i reati previsti negli appositi spazi della presente sezione.

Si precisa che le indicazioni sul *self-cleaning* sopra formulate si applicano anche alle altre Sezioni del DGUE in cui tali misure sono previste.

Con riferimento alla **Sez. B- Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali** si evidenzia che l'operatore economico dovrà specificare negli appositi spazi le ipotesi previste dall'art. 95, comma 2 del Codice (pagamento, compensazione, estinzione), indicando, altresì, se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione. Queste informazioni devono essere inserite per le diverse fattispecie previste nella presente sezione. Si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore al 10% del valore dell'appalto e comunque non inferiore a 35.000 €. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Per quanto concerne la **Sez. C - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali**, si precisa quanto segue.

Le dichiarazioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 95, comma 1 lett. a) del Codice devono essere inserite in questa sezione, nel riquadro dedicato alla "Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro".

Nel riquadro della presente sezione dedicato al "Liquidazione giudiziale" (rif. art. 94, comma 5, lett. d) del Codice), il punto concernente i motivi per i quali l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto dev'essere compilato dal curatore autorizzato all'esercizio provvisorio